



DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ AUTORIZZATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992

L'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 vieta l'apposizione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possano generare confusione nell'utenza stradale. Il successivo comma 6 stabilisce a quali disposizioni devono sottostare le dimensioni dei mezzi pubblicitari posti lungo le strade e nelle fasce di pertinenza, al fine di non rientrare nel divieto di cui al comma 1 e, al riguardo, rimanda all'art. 48 del DPR 495/1992. Non è invece normato l'approccio nei confronti dei mezzi pubblicitari posti in vista della strada, ancorchè non rientranti nel divieto di cui al comma 1. Inoltre, il Codice della Strada non definisce gli ambiti nei quali un mezzo pubblicitario debba ritenersi posto "lungo la strada" ovvero "in vista" di essa.

Le presenti direttive intendono dunque chiarire e disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 del DPR 495/1992, che regolano le dimensioni dei mezzi pubblicitari posti lungo le strade e nelle fasce di pertinenza; inoltre intendono individuare in maniera univoca in quale ambito un mezzo pubblicitario debba considerarsi in vista della strada e, traendo spunto dal medesimo articolo 48, colmare il vuoto normativo stabilendo a quali condizioni le sue dimensioni possano ritenersi ammissibili.

Le presenti direttive non si applicano alle preinsegne, come definite all'art. 47 comma 2 del DPR 495/1992, per le quali vale quanto stabilito dall'art. 48 comma 3 del sopra citato DPR.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione delle dimensioni massime ammissibili per la pubblicità lungo gli ambiti extraurbani delle strade provinciali, si individuano le seguenti due fasce:

Fascia di interferenza

al cui interno un mezzo pubblicitario deve essere considerato come posto "lungo la strada" e, come tale, potenzialmente in grado di generare interferenza con la segnaletica stradale e, conseguentemente, confusione nell'utenza. Tale fascia riguarda quindi l'ambito entro il quale trovano applicazione diretta tutte le disposizioni in materia di pubblicità sulle strade fissate dal D.Lgs. 285/1992 e dal DPR 495/1992. Essa comprende la fascia di pertinenza e la fascia di rispetto, come definite all'art. 3 del D.Lgs. 285/1992.

Il confine stradale, che costituisce il limite esterno della fascia di pertinenza, ove in sede di sopralluogo non sia direttamente individuabile ai sensi del citato articolo, è fissato in corrispondenza del ciglio stradale.

La fascia di rispetto si estende a partire dal confine stradale, per una larghezza che, ai fini della pubblicità lungo le strade, viene individuata ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 495/1992, quindi pari a:

strade di tipo B:	40 mt
strade di tipo C:	30 mt
strade di tipo F:	20 mt

Fascia di percezione

al cui interno un mezzo pubblicitario deve essere considerato come semplicemente “in vista” dalla strada, in quanto ancora percettibile dall’utente stradale. Tale fascia riguarda un ulteriore ambito entro il quale si stabiliscono misure di contenimento dei mezzi pubblicitari comunque ricondotte ai principi dell’art. 48 del DPR 495/1992 e tali da escludere qualsiasi residua interferenza con la segnaletica stradale.

Essa si estende all’esterno della fascia di interferenza (come sopra identificata) e per una lunghezza pari a:

strade di tipo B:	160 mt
strade di tipo C:	70 mt
strade di tipo F:	80 mt

In tale fascia continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di pubblicità sulle strade fissate dal D.Lgs. 285/1992 e dal DPR 495/1992, ad eccezione degli artt. 48, 49 comma 5 e 51 del DPR 495/1992.

Al di fuori di tali fasce cessa l’obbligo di preventiva autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, fatta comunque salva la facoltà della Provincia di intervenire laddove gli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione, confliggano oggettivamente con le condizioni di esercizio in sicurezza dell’utenza stradale, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 285/1992. In ambito urbano la competenza sull’autorizzazione dei mezzi pubblicitari è in carico al Comune territorialmente competente, previo nulla-osta della Provincia.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, l’ingombro parziale di un mezzo pubblicitario su una delle due fasce determina il suo dimensionamento con riferimento alla fascia più penalizzante.

All’interno delle fasce di cui sopra, le dimensioni dei mezzi pubblicitari ammissibili sono fissate come segue, con esclusione dei mezzi pubblicitari lungo e in vista delle strade di tipo “B”, diversi dalle insegne di esercizio, che sono comunque proibiti ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 285/1992.

Fascia di interferenza

All’interno della fascia di interferenza, le dimensioni dei mezzi pubblicitari sono definite dall’art. 48 del DPR 495/1992, pertanto con superfici S non superiori a:

$S = 20.00 + 0.1 \times (A - 100)$ mq per le insegne di esercizio in aderenza¹ ad una facciata del fabbricato al quale si riferiscono, con A = superficie facciata di riferimento se $A > 100$ mq (in caso contrario, $A = 100$), e comunque con il limite massimo $S = 50$ mq. Nel caso in cui siano presenti più insegne di esercizio in aderenza alla medesima facciata, l’incremento dimensionale conseguente al parametro A viene diviso per il numero di insegne presenti.

$S = 20.00$ mq per le insegne di esercizio non rientranti nel caso precedente, ma parallele² all’asse stradale.

$S = 6.00$ mq per tutti gli altri mezzi pubblicitari, comunque angolati rispetto all’asse stradale, ivi comprese le insegne di esercizio non rientranti nei due casi precedenti.

¹Un’insegna di esercizio è considerata in aderenza alla facciata del fabbricato cui si riferisce, quando almeno il 75% della sua superficie è contenuto all’interno di quest’ultima.

²Si definisce come parallela alla strada un’insegna di esercizio il cui asse longitudinale forma con l’asse stradale un angolo non superiore a 5°.

Fascia di percezione

All'interno della fascia di percezione, la dimensione ammissibile dei mezzi pubblicitari è in funzione della loro angolazione rispetto all'asse stradale e della loro distanza dal ciglio stradale e può variare da un minimo di 6.00 mq ad un massimo di 50.00 mq a 100 mt di distanza dal ciglio stradale, come nel seguito indicato.

Insegne di esercizio: la superficie S' delle insegne di esercizio che interessano anche solo parzialmente la fascia di percezione, deve rispettare entrambi i seguenti limiti:

$$S' = \left[20.00 \times \left(1 - \frac{7\alpha}{900} \right) + 0.1 \times (A - 100) \right] \times \left(\frac{100 - 2.5L_i + 1.5d}{100 - L_i} \right) \text{ mq}$$

$$S' \leq 50.00 \text{ mq}$$

dove:

α = angolo $\leq 90^\circ$ fra asse longitudinale dell'impianto pubblicitario e asse stradale; nel caso di insegna di esercizio posta in aderenza¹ alla facciata del fabbricato al quale si riferisce, ovvero formante con l'asse stradale un angolo $\alpha \leq 5^\circ$, si considera $\alpha = 0$.

d = distanza minima dell'impianto pubblicitario dal ciglio stradale.

L_i = larghezza della fascia di interferenza.

A = superficie della facciata del fabbricato sede dell'attività nel solo caso di insegna di esercizio in aderenza¹ alla facciata, se quest'ultima è di superficie $A > 100$ mq; in tutti gli altri casi si pone convenzionalmente $A = 100$. Nel caso in cui siano presenti più insegne di esercizio in aderenza alla medesima facciata, l'incremento dimensionale conseguente al parametro A viene diviso per il numero di insegne presenti.

Altri mezzi pubblicitari: la superficie S' dei mezzi pubblicitari non classificabili come insegna di esercizio e che interessano anche solo parzialmente la fascia di percezione, deve rispettare entrambi i seguenti limiti:

$$S' = \left(44 - \frac{35\alpha}{90} \right) \times \left(\frac{d - L_i}{100 - L_i} \right) + 6.00 \text{ mq}$$

$$S' \leq 50.00 \text{ mq}$$

dove:

α = angolo $\leq 90^\circ$ fra asse longitudinale dell'impianto pubblicitario e asse stradale.

d = distanza minima dell'impianto pubblicitario dal ciglio stradale.

L_i = larghezza della fascia di interferenza.